

**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E LA MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ELEMENTI OSCURANTI
INTERNI ED ESTERNI PRESSO GLI IMMOBILI DELLE SEDI DI
BOLOGNA E DEI CAMPUS DELLA ROMAGNA DELL'ALMA
MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA.**

CIG [.....] E CUP [J34D24001010005]

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore
effetto di ragione e di legge

TRA

L'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA (codice
fiscale 80007010376 e partita IVA 01131710376), con sede legale in Bologna
– Via Zamboni n. 33, rappresentata dall'arch. Francesco Mancini, nato a
Orbetello (GR) il giorno 03/10/1984 – Codice fiscale MNCFNC84R03G088F,
non in proprio, ma in qualità di dirigente dell'Area Tecnica Edilizia e
Sostenibilità (ATES) dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;

E

L'Impresa (P. Iva e codice fiscale
.....), con sede legale in, -
..... (.....), rappresentata dal Sig.
....., nato a (.....) il
e residente in – (.....) – Codice
fiscale, nella sua qualità di legale rappresentante
dell'Impresa, nel prosieguo denominata Impresa o Esecutore o Appaltatore o
Contraente;

PREMESSO CHE

- con provvedimento della delegata del dirigente ATES repertorio n.
3030/2024 – prot. n. 136509 del 17/05/2024, l'arch. Salvatore Iembo è
stato nominato responsabile unico di progetto in riferimento all'accordo
quadro con un unico operatore economico avente ad oggetto la fornitura

e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi oscuranti interni ed esterni presso gli immobili delle sedi di Bologna e dei Campus della Romagna dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;

– con provvedimento della delegata del dirigente ATES repertorio 927/2024 – prot. n. 170589 del 19/06/2024 è stato approvato il progetto relativo all'accordo quadro in oggetto;

– con provvedimento del dirigente ATES repertorio n.
– prot. n. del

✓ è stato autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, da effettuarsi mediante lo strumento "Richiesta di Offerta (RdO)" nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip SpA, finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico, avente ad oggetto la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi oscuranti interni ed esterni presso gli immobili delle sedi di Bologna e dei Campus della Romagna dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, per un importo di € 206.850,00 Iva esclusa (di cui € 84.525,00 Iva esclusa quale costo della manodopera, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D. Lgs. 36/2023), oltre ad ed € 3.150,00 Iva esclusa quali oneri per la sicurezza originati dalla valutazione dei rischi da interferenza di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso, da intendersi quale importo massimo dell'accordo quadro non vincolante per l'Università nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;

✓ sono stati approvati gli atti di gara;

✓ è stato approvato, su proposta del RUP, l'elenco delle imprese da invitare alla procedura;

- con provvedimento del dirigente ATES repertorio n.
- protocollo n. del, previa verifica circa il possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura a favore dell'operatore economico
- (se applicabile) con verbale in data, dopo la verifica in merito al possesso dei requisiti in capo all'affidatario, il direttore dell'esecuzione ha ordinato l'avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha ad oggetto la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi oscuranti interni ed esterni presso gli immobili delle sedi di Bologna e dei Campus della Romagna dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e documenti ad esso allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore dell'accordo quadro ammonta ad **€ 210.000,00 (diconsi euro DuecentoDieciMila/00) Iva esclusa**, di cui € 3.150,00 Iva esclusa quali oneri per la sicurezza originati dalla valutazione dei rischi da interferenza di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso.

L'operatore economico affidatario è pertanto tenuto all'esecuzione di tutte le attività ordinate dalla stazione appaltante nell'ambito dell'accordo quadro durante la sua vigenza fino a concorrenza dell'importo massimo sovra indicato.

Gli oneri aziendali dichiarati dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, co. 9 del D. Lgs. 36/2023, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività sono pari ad €
(euro) Iva esclusa.

I costi della manodopera dichiarati dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, co. 9 del D. Lgs. 36/2023, sono pari ad € (euro) Iva esclusa.

Poiché il presente accordo quadro ha natura meramente programmatica ed è quindi impossibile l'esatta quantificazione ex ante delle singole voci di costo che si riveleranno necessarie per l'esecuzione delle attività di volta in volta richieste, i suindicati costi della manodopera e degli oneri da interferenza sono approssimativi e verranno pertanto in seguito specificati in modo puntuale nei singoli ordini di prestazione, che costituiranno i singoli contratti attuativi, e nei quali saranno indicate tutte le prescrizioni necessarie a garantire la realizzazione delle prestazioni a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente accordo quadro, dal capitolato tecnico e da tutti i documenti ad essi allegati.

L'importo dell'accordo quadro è stato determinato sulla base della spesa storica sostenuta dall'Ateneo negli anni precedenti per la fornitura e manutenzione dei sistemi oscuranti e, pertanto, deve essere inteso come un tetto massimo raggiungibile e non vincolante per l'amministrazione.

Considerata la non prevedibilità del numero e del valore delle forniture e degli interventi manutentivi da ordinare, resta pertanto inteso che:

- il valore dell'accordo quadro costituisce un tetto massimo a disposizione dell'Università per l'esecuzione delle attività previste, in relazione ad una decorrenza biennale, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese o richiedere indennizzi di qualsiasi natura e specie nell'ipotesi in cui alla scadenza dell'accordo quadro non fosse stato raggiunto l'importo massimo disponibile;
- l'affidatario dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste dall'Università durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro sino a

concorrenza dell'importo massimo del contratto e qualora l'importo complessivo dell'accordo quadro si esaurisse prima della sua scadenza, il contratto sarà anticipatamente chiuso;

- i corrispettivi effettivamente liquidati all'Impresa, contabilizzati a misura sulla base dei prezzi indicati nell'allegato 3) al capitolato tecnico, al netto del ribasso offerto in sede di gara, saranno esclusivamente quelli relativi alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione, nella misura vigente al momento del pagamento.

I predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni erogate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e sono pertanto remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

I corrispettivi contrattuali comprendono inoltre l'adempimento a tutti gli oneri ed obblighi derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate o da emanare dalle competenti autorità.

ARTICOLO 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CRITERI INTERPRETATIVI

I rapporti contrattuali sono regolati dalle seguenti norme:

- D. Lgs. n. 36/2023;
- vigente normativa in materia di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa;
- vigente normativa in materia di salute e sicurezza su lavoro, ed in particolare D. Lgs. n. 81/2008 e legge n. 123/2007 per le parti non abrogate dall'articolo 304 del D. Lgs. n. 81/2008;

- Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Bologna (RAFC) emanato con D.R. n. 1693 del 29/12/2015;
- Codice Etico di Comportamento dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, emanato con Decreto Rettorale n. 293 del 05/03/2024;
- norme contenute nelle “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” pubblicate da Consip SpA;
- norme contenute nel presente nel contratto, nonché in tutta la documentazione ad esso allegata;
- per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice Civile.

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- disposizioni contrattuali non in contrasto con le norme cogenti.

ARTICOLO 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

L'appalto viene concesso ed accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente contratto.

Fanno parte integrante del contratto, e sono materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- Capitolato tecnico;
- All. 1) Scheda “Tipologie di fornitura e di intervento”;
- All. 2) Schema “Ordine di prestazione”;
- All. 3) Elenco prezzi unitari;

- Offerta economica;

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
- Polizze di garanzia (responsabilità civile e cauzione definitiva).

ARTICOLO 5 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro avrà durata di n. 2 (due) anni a partire dalla data di stipula del contratto o, nel caso di avvio in pendenza della stipula del contratto, dalla data del verbale di avvio in pendenza, salvo il raggiungimento del massimale previsto in un minor arco temporale o la facoltà della stazione appaltante, ove alla scadenza della seconda annualità il plafond non sia ancora esaurito, di prorogare la durata del contratto per ulteriori n. 6 (sei) mesi.

Ferma restando la validità ed efficacia dell’Accordo e dei contratti attuativi, non sarà più possibile stipulare Contratti attuativi, qualora, anche prima del termine di scadenza della Contratto, siano stati perfezionati Ordini di prestazione per un importo complessivo pari all’importo massimo previsto.

I Contratti attuativi stipulati dall’Amministrazione mediante Ordini di prestazione, seguiranno la tempistica indicata all’articolo 4 del capitolato tecnico; il termine dell’esecuzione potrà essere successivo al termine dell’Accordo. Gli atti aggiuntivi/atti di sottomissione relativi a contratti attuativi potranno essere emessi anche successivamente alla scadenza dell’Accordo.

ARTICOLO 6 – AVVIO DELL’ESECUZIONE IN PENDENZA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

L’Università, ai sensi dell’articolo 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo la verifica circa il possesso dei requisiti in capo all’affidatario, ha la facoltà di dare avvio, in tutto o in parte, alle attività oggetto del contratto da parte dell’operatore economico affidatario in pendenza della stipulazione del contratto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 17, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, l'Università potrà ordinare l'avvio delle attività anche prima della verifica dei requisiti, qualora ricorrano le ipotesi tassative ivi previste.

In tale eventualità l'operatore economico affidatario deve dare immediato corso alle attività medesime, attenendosi alle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto e, dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione in pendenza della stipula, decorrono i termini di cui al precedente articolo 5.

Qualora sia stato dato l'avvio della fornitura in pendenza della stipula del contratto, in caso di mancata stipulazione del contratto, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento di quanto già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

ARTICOLO 7 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

E' ammessa la sospensione dell'esecuzione del contratto, su ordine del direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 121 e dell'allegato II.14, articolo 8 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità ivi previste.

Il risarcimento del danno, nel caso di sospensioni totali o parziali della fornitura disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del D. Lgs. 36/2023 è quantificato sulla base dei criteri di cui all'Allegato II.14, articolo 8 del codice, in quanto compatibili.

ARTICOLO 8 – UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Il presente accordo quadro è utilizzato dall'Università di Bologna mediante l'emissione, durante il periodo di validità ed efficacia dell'accordo quadro, di singoli ordini di prestazione, redatti sullo schema allegato sub 2) al capitolato tecnico, che costituiranno i singoli contratti attuativi.

In considerazione degli obblighi assunti dal fornitore con la stipula del presente accordo quadro, i singoli ordini di prestazione si concludono con l'inoltro al fornitore degli ordini medesimi da parte del responsabile unico di progetto (RUP).

All'atto dell'emissione di ciascun ordine di prestazione, il RUP provvederà a valutare:

- ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D. Lgs. 36/2023, il costo della manodopera connesso alle attività oggetto dello specifico ordine di prestazione, indicandone l'ammontare nell'ordine di prestazione medesimo;
- ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle attività oggetto del singolo ordine di prestazione. Pertanto, qualora il RUP ritenga sussistere detti rischi da interferenza, ne quantificherà i relativi costi e redigerà il “Documento unico di valutazione dei rischi”, che sarà allegato all'ordine di prestazione, quale parte integrante dello stesso; ovvero, in alternativa, qualora il RUP ritenga non sussistere alcun rischio da interferenza, indicherà nell'ordine di prestazione un importo pari ad Euro Zero/00 per i costi relativi alla sicurezza.

ARTICOLO 9 – RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è l'arch. Salvatore Iembo.

Nella fattispecie, il RUP riveste anche le funzioni di direttore dell'esecuzione (DEC), non essendo la prestazione oggetto di acquisizione caratterizzata da particolare importanza, per qualità o importo, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, ai sensi dell'articolo 114, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e dell'articolo 32 del suo allegato II.14.

ARTICOLO 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, ha costituito, preliminarmente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva di € (Euro), rilasciata da il, con le modalità di cui allo Schema Tipo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Università.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 11 – POLIZZA ASSICURATIVA, DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ DELL'UNIVERSITÀ

L'appaltatore, con riferimento agli obblighi assunti con il contratto, solleva espressamente l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'Università, sia dell'appaltatore o di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell'Università derivante dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà coperta da polizza assicurativa che l'Impresa dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, preliminarmente alla stipula del contratto e di cui dovrà fornire copia all'Università, completa delle relative quietanze.

In particolare, ai fini della stipulazione del contratto, l'appaltatore dovrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa a copertura dei seguenti rischi:

- **RCT – Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi** in conseguenza di eventi accidentali causati dall'affidatario o da persone cui l'affidatario è tenuto a rispondere per tutte le attività dedotte in contratto, avente un massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00;
- **RCO – Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i**

prestatori d'opera, avente un massimale per sinistro di € **2.000.000,00**
con il sotto limite per persona di € **1.000.000,00**.

L'impresa assume pertanto a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità civile conseguente agli eventuali infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, che possano derivare dall'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, liberando pertanto l'Università da ogni responsabilità o conseguenza.

Resta tuttavia inteso che:

- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;
- l'Università sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

Non sono ammesse polizze che prevedano franchigie; sono pertanto assunti a totale carico dell'Impresa l'eventuale franchigia e scoperto stabiliti dalla compagnia di assicurazione; tali importi, se richiesto dall'Università, dovranno essere garantiti da apposita fideiussione.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In ogni caso, l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.

ARTICOLO 12 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Tutte le modifiche e varianti al contratto devono essere autorizzate dal responsabile unico del progetto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'amministrazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, ha la facoltà di richiedere all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto contiene, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023, clausole di revisione del prezzo; tali clausole si attivano, sempre che non apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo del contratto e operano nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si procede ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 13 – CONTABILIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 13.1 – Contabilizzazione dei corrispettivi

L'ammontare di ciascun ordine di prestazione sarà determinato a misura applicando i prezzi unitari contenuti nell'elenco prezzi di cui all'allegato sub 3) al Capitolato tecnico, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

In assenza di prezzi nell'ambito dell'elenco di cui all'allegato 3) al capitolato, lo sconto si applicherà all'elenco prezzi dei listini ufficiali dei produttori e ai loro successivi aggiornamenti per ciascuna tipologia di prodotto da fornire o mantenere, ed a tal fine l'Impresa dovrà produrre copia dei suddetti listini, aggiornati, allegandoli a ciascun preventivo di spesa.

Resta inteso che i prezzi unitari, come sopra determinati, devono intendersi comprensivi di viteria, bulloneria, ferramenta varia e quant'altro necessaria alla corretta installazione ed esecuzione.

Devono inoltre intendersi incluse nei prezzi unitari suddetti l'utilizzo di tutte le attrezzature necessarie alla posa in opera ed esecuzione degli interventi, quali, a titolo meramente esemplificativo scale, tassellatori, gruppi elettrogeni, eccetera ...

Qualora per interventi in quota non realizzabili con l'utilizzo delle normali attrezzature di lavoro, quali scale e trabattelli, si renda necessario ricorrere all'utilizzo di piattaforma o cestello elevatore, si provvederà a riconoscere all'appaltatore il corrispettivo per tali attrezzature, remunerate secondo i prezzi contenuti nel Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna vigente al momento dell'intervento, al netto del ribasso di gara.

Art. 13.2 – Modalità di pagamento

L'Università provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale in stati di avanzamento bimestrali, il cui importo sarà determinato sulla base del computo delle prestazioni effettivamente rese nel periodo di riferimento.

In corrispondenza delle scadenze previste e preliminarmente all'emissione della fattura, il Fornitore dovrà inviare al RUP un rendiconto contabile relativo agli interventi effettuati durante il periodo di riferimento. Il rendiconto contabile deve riportare: la data di ogni intervento, la/e tipologia/e di intervento/i, il/i costo/i, la ragione sociale e la firma dell'Appaltatore. L'Appaltatore potrà fatturare solo previa accettazione del suddetto rendiconto contabile da parte del RUP.

Il pagamento della relativa fattura è in ogni caso subordinata all'accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza delle prestazioni rese alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni l'Università, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, applica una ritenuta dello 0,50%. Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, previa emissione del relativo certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 e ss.mm.ii., avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture, emesse in modalità elettronica nel rispetto del DM 55/2013:

- ✓ dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Via Zamboni, 33 40126 Bologna (BO) - Codice Fiscale 80007010376 – Partita IVA 01131710376) – Codice univoco IPA GGUH1P;
- ✓ dovranno essere emesse, secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, con IVA esposta soggetta al regime di split payment e recare l'annotazione “Scissione di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DM 23 gennaio 2015”;
- ✓ oltre ai dati fiscali obbligatori, dovranno indicare:
 - CIG e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il CUP;
 - Numero di repertorio e protocollo del contratto.

I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario presso l'Istituto bancario designato dall'Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

I pagamenti saranno effettuati previa verifica del regolare adempimento da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Università tratterrà dal certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, si procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il ritardato pagamento delle fatture per cause imputabili all'Università determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione della fornitura, notificati all'esecutore a mezzo posta elettronica certificata (PEC), determinano la sospensione del termine di pagamento sopra indicato, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di avvalersi delle disposizioni in tema di risoluzione del contratto.

La sospensione del termine di pagamento si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del direttore dell'esecuzione, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'appaltatore.

La comunicazione di vicende soggettive di cui all'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 36/2023, ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'allegato II.14, articolo 6 del D.Lgs. 36/2023 determinano la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell'Università, nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.

Le commissioni connesse ai pagamenti, se dovute, saranno a carico dell'Impresa.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.

ARTICOLO 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., l'appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso (con le relative generalità e codici fiscali).

La cessazione, la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell'Istituto o delle persone designate, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate bancarie, devono essere tempestivamente notificate all'Università, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG che identifica univocamente il presente affidamento.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge n. 136/2010, l'Impresa si impegna ad assumere integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.

Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni relative alla commessa, il contratto si intende risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010. L'Impresa si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge n. 136/2010.

L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell'Università e della Prefettura territorialmente competente.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

Si ribadisce che il mancato rispetto dei suindicati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'immediata risoluzione dello stesso.

ARTICOLO 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

E' assolutamente vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto, ai sensi dell'articolo 119, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 16 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

Nei casi previsti dall'articolo 120, comma 1, lettera d) e dall'allegato II.14, articolo 6 del D.Lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni in essi contenute.

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO

Per le disposizioni in tema di subappalto si rimanda integralmente all'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023.

Previa autorizzazione dell'Università, è ammesso l'affidamento in subappalto delle sole prestazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, nei limiti, nel rispetto e secondo le disposizioni e condizioni tutte di cui al citato articolo 119 del D. Lgs. 36/2023.

Posto che, ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del D. Lgs. 36/2023, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, si precisa che l'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio almeno il 50,01% delle prestazioni previste.

Le lavorazioni oggetto del presente accordo quadro, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo sulle attività oggetto di affidamento e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'Impresa è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte dei subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza di norme di legge e regolamento, disposizioni e capitoli che lo stesso appaltatore è obbligato a rispettare in forza del contratto di appalto.

L'Università rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra le imprese subappaltatrici e l'appaltatore, restando l'Università stessa sollevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle Imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza delle prestazioni subappaltate.

Ove l'Università fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione della fornitura, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l'autorizzazione al subappalto, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell'Impresa e/o dei subappaltatori di risarcimenti.

L'Impresa, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all'allontanamento immediato del subappaltatore.

L'Università provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto nei termini di legge che decorrono dalla data di ricevimento della relativa istanza, redatta in conformità al disposto dell'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e completa di tutti gli elementi richiesti.

Si precisa, infatti, che la dichiarazione di subappalto presentata in sede di offerta non vale a sostituire la procedura di autorizzazione al subappalto ed in difetto della preventiva formale autorizzazione della stazione appaltante il subappalto deve ritenersi non autorizzato (a tale proposito si rammenta che il subappalto non autorizzato, oltre a costituire, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 646/1982, un reato penalmente sanzionato, si configura come grave inadempimento contrattuale e consente all'amministrazione di avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto).

I subappalti, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023 saranno autorizzati nei limiti stabiliti da detta normativa.

Nei confronti dell'Impresa che non si attenga alle regole ed alle prescrizioni di cui sopra, l'Università avrà facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 18 – PENALI

Nel caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione delle attività oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di applicare le penali di seguito descritte, calcolate sul valore complessivo del contratto, e comunque complessivamente non superiori al 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, fatto salvo il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali:

1. per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo nella presa in carico delle attività richieste, una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
2. per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo nell'installazione degli elementi oscuranti, una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
3. per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo rispetto alla data concordata per l'esecuzione delle attività, una penale pari allo 0,5 (ZeroVirgolaCinque) per mille dell'importo contrattuale;
4. per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo rispetto alla tempistica concordata per il ripristino del funzionamento degli elementi oscuranti non funzionanti, una penale pari allo 0,5 (ZeroVirgolaCinque) per mille dell'importo contrattuale fino al giorno di ripristino del funzionamento;
5. per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo nell'esecuzione dei lavaggi, rispetto alle tempistiche concordate in sede di affidamento, una penale pari allo 0,5 (ZeroVirgolaCinque) per mille dell'importo contrattuale;

6. per ogni accertata violazione agli obblighi di comportamento contenuti nel Codice Etico di Comportamento dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, emanato con Decreto Rettorale n. 293 del 05/03/2024 disponibile al seguente link <https://www.unibo.it/it/ateneo/gare-appalto-e-vendita/obblighi-di-comportamento>, una penale di importo compreso fra lo 0,3 (ZeroVirgolaTre) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;
7. per ogni altra eventuale violazione alle disposizioni del presente contratto e del capitolato tecnico, una penale pari allo 0,5 (ZeroVirgolaCinque) per mille dell'importo contrattuale.

L'Università, individuate eventuali situazioni che possono configurarsi come possibili inadempimenti da parte del fornitore agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, ne dovrà dare comunicazione al fornitore stesso riportando, con descrizione circostanziata, tutti gli elementi a supporto della contestazione ed eventuale applicazione della penale, indicando i riferimenti contrattuali che la legittimano. La contestazione della penale al fornitore deve avvenire in forma scritta e deve necessariamente dettagliare i riferimenti contrattuali e la descrizione dell'inadempimento. Qualora l'Università lo ritenga opportuno, la contestazione può contenere il calcolo economico della penale.

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Università, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

In caso di deduzioni ritenute dall'Università non sufficienti, sulla base di un'attenta analisi della documentazione prodotta dall'Impresa, l'Università stessa dovrà comunicare per iscritto al fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite dal contratto, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di esito positivo della valutazione delle controdeduzioni del fornitore, l'Università dovrà provvedere a comunicare per iscritto al fornitore la eventuale non applicazione delle penali.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o se, successive, sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere, nel termine massimo di 5 lavorativi giorni dalla richiesta dell'Università, alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale netto, il responsabile unico del progetto propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

A seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione della fornitura, l'Università si riserva di provvedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con esecuzione della fornitura in danno dell'Impresa inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 19 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'appaltatore, per quanto di propria competenza, si impegna a prestare la piena collaborazione per rendere possibile tale attività di verifica.

La stazione appaltante contesterà in forma scritta le eventuali non conformità riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e l'appaltatore è tenuto a darvi riscontro nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere e le migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto, nonché la completa eliminazione delle irregolarità.

Scaduto il termine fissato per l'eliminazione delle irregolarità senza che l'appaltatore abbia provveduto alla loro eliminazione, qualora tali irregolarità evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica.

ARTICOLO 20 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Impresa deve attenersi a tutte le norme del presente contratto.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

In particolare, l'appaltatore:

- deve organizzare, a propria cura e spese, l'esecuzione ed il buon funzionamento delle attività (forniture e manutenzioni) dedotte in contratto, assumendone la gestione e fornendo la mano d'opera e l'organizzazione tecnica;
- deve eseguire le attività nel rispetto delle condizioni contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Università;
- deve garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi per il proprio personale e collaboratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
- deve avvalersi di personale qualificato in relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto;
- deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) nonché le disposizioni in materia di assicurazioni

contro gli infortuni sul lavoro;

- deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale;
- deve esibire ad ogni richiesta dell'Università, in originale o copia autentica, estratto del libro unico del lavoro, ai sensi delle norme vigenti;
- deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di comportamento contenuti nel Codice Etico di Comportamento dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, emanato con Decreto Rettorale n. 293 del 05/03/2024 disponibile al seguente link <https://www.unibo.it/it/ateneo/gare-appalto-e-vendita/obblighi-di-comportamento>;
- deve nominare, a propria cura e spese, un proprio referente che si renda responsabile del coordinamento delle attività oggetto dell'accordo quadro;
- deve provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura di tutti i materiali, attrezzature, utensili, dispositivi, strumenti, scale e ponteggi, mezzi in opera, ecc. ad uso dei propri tecnici, rispondenti alle normative di sicurezza e alle leggi antinfortunistiche vigenti necessari al corretto e regolare svolgimento delle prestazioni previste.

Tutti gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall'applicazione delle presenti prescrizioni devono intendersi inclusi nel corrispettivo contrattuale.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Università anche dell'osservanza delle prescrizioni suindicate da parte degli eventuali subappaltatori. Il fatto che il subappalto sia autorizzato non esime pertanto l'appaltatore da tale responsabilità, e ciò senza pregiudizio per gli altri diritti dell'Università.

ARTICOLO 21 – PRESCRIZIONI DI SICUREZZA ED OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO O APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore si impegna ad ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore è tenuto a rispettare, e a fare rispettare al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme ed adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

A tal fine l'appaltatore dovrà procedere, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08, in collaborazione con i responsabili della sicurezza dell'Università, ad una attenta visita dei locali e dei luoghi che saranno oggetto delle singole forniture e attività ordinate, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all'opportuna istruzione ed addestramento del personale adibito all'esecuzione delle attività.

L'appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà pertanto provvedere a fornire adeguate istruzioni al personale addetto relativamente ai rischi connessi alle operazioni, nonché a dotarlo di tutti i dispositivi (DPI) utili ed appropriati allo svolgimento in sicurezza delle proprie funzioni, previsti dalle vigenti leggi per le relative figure professionali.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'Università.

Ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008, la stazione appaltante ha valutato che le prestazioni oggetto del presente capitolato siano tali da realizzare situazioni di interferenza per le quali le norme vigenti richiedono la redazione del Documento per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI); ha pertanto provveduto alla redazione del DUVRI ed al correlato

calcolo dei costi originati dalla valutazione dei rischi da interferenza, stimati in via presuntiva in € 3.150,00 (diconsi Euro TremilaCentoCinquanta/00).

Poiché, data la natura dell'accordo quadro, è impossibile l'esatta quantificazione ex ante delle singole voci di costo che si riveleranno necessarie per l'esecuzione delle attività di volta in volta richieste, i suindicati costi degli oneri di sicurezza da interferenza sono approssimativi e verranno pertanto in seguito specificati in modo puntuale nei singoli ordini di prestazione, che costituiranno i singoli contratti attuativi.

La valutazione dei rischi interferenti potrà comunque essere aggiornata dall'Università nel caso se ne ravvisasse la necessità.

Per quanto concerne tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze è fatto obbligo all'Impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi propri dell'attività svolta.

ARTICOLO 22 – PERSONALE ADDETTO

Per l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, l'appaltatore deve avvalersi di proprio personale qualificato in relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto, regolarmente assunto ed operante sotto la sua responsabilità esclusiva.

Nei confronti del personale impiegato nelle attività di fornitura e manutenzione, l'appaltatore deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori maggiormente rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in vigore nel momento e nel luogo ove si svolgono le attività, in quanto applicabili.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008, il personale dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore addetto alle attività di cui al presente accordo dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e qualifica, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'appaltatore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione delle attività specificati nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione delle attività previste, impiegando personale appositamente formato e continuamente aggiornato.

Il personale dell'appaltatore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica.

L'appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente contratto e alle istruzioni/norme di comportamento previste all'interno dell'Università.

ARTICOLO 23 – REFERENTE DELL'APPALTATORE

Per la regolare esecuzione dell'appalto, l'appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, ha individuato, quale proprio referente, il Sig., dotato dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e morale, rintracciabile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail tutti i giorni 24h/24, incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse all'esecuzione delle attività previste.

Il referente dell'appaltatore:

- deve provvedere all'organizzazione delle prestazioni richieste nell'ambito dell'accordo quadro, coordinando le attività del personale addetto;

- deve adottare tutte le opere ed accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri ai lavoratori impiegati ed ai terzi, nonché ai beni pubblici e privati;
- deve verificare che le prestazioni siano conformi alle specifiche contrattuali;
- in caso di emergenze, deve intervenire personalmente, anche con la propria presenza sul posto, entro n. 3 (tre) ore o diverso termine se concordato con il direttore dell'esecuzione.

Il responsabile unico del progetto/direttore dell'esecuzione si rivolgerà direttamente al referente designato dall'appaltatore per ogni problema che dovesse insorgere durante la sua esecuzione.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente, sarà considerato dall'amministrazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'appaltatore.

In caso di impedimento del referente, l'appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al direttore dell'esecuzione, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

ARTICOLO 24 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.Lgs. 159/2011 l'Università può recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito dall'art. 123 e dall'Allegato II.14, art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso, l'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna la fornitura e ne verificherà la regolarità.

L'Impresa può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256, 1463).

ARTICOLO 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO

L'Università risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.14, articolo 10 del D.Lgs. 36/2023, ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

L'Università procede inoltre alla risoluzione del contratto, mediante semplice lettera raccomandata:

- in caso di frode nei riguardi dell'Università da parte dell'appaltatore e/o di eventuali subappaltatori;
- in caso di revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione del contratto;
- nel caso di violazione molto grave alle norme contenute nel Codice Etico di Comportamento dell'Università di Bologna;
- nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale;
- avvenuta applicazione di tre penali;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;

- sospensione delle attività senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità e la corretta esecuzione delle attività dedotte in contratto;
- qualora l’Impresa non sia in grado di provare la costituzione della polizza assicurativa prevista dal presente contratto;
- in caso di ottenimento, in fase di pagamento, di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive;
- in tutti gli altri casi previsti per legge.

L’applicazione delle penali non esclude l’obbligo di risarcimento da parte dell’appaltatore di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall’inadempienza dell'appaltatore stesso.

ARTICOLO 26 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed alla interpretazione del contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

ARTICOLO 27 – SPESE

Tutte le spese inerenti al presente contratto, fra cui l’imposta di bollo, determinata dall’allegato I.4 al D.lgs. 36/2023, sono interamente a carico dell’Impresa, ad esclusione dell’IVA, che per legge è a carico committente.

Il pagamento dell’imposta ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

ARTICOLO 28 – DOMICILIO ELETTO DELL’APPALTATORE

L’appaltatore elegge quale proprio domicilio il seguente indirizzo:

.....
.... – Posta elettronica certificata (PEC):
.....

Tutte le comunicazioni, assegnazioni di termini, indicazioni ed ogni altra indicazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate dal responsabile del procedimento al domicilio eletto dell'appaltatore, intendendole così validamente ed efficacemente effettuate all'appaltatore.

ARTICOLO 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-generale-sul-trattamento-dei-dati-personali>

L'informativa dell'appaltatore per i Clienti è reperibile alla pagina web <.....>

In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.) e di aver informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte.

ARTICOLO 30 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata, è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

ARTICOLO 31 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati quale parte integrante e sostanziale, di cui l'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza, si applica il D.Lgs. 36/2023 con i relativi Allegati e restante normativa vigente in materia al fine di disciplinare il rapporto giuridico tra le parti nell'ambito dell'appalto in questione e nel rispetto dei principi generali del Codice.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto e nei documenti ad esso allegati, si fa inoltre rinvio alle condizioni generali del bando MEPA "BENI" – Categoria "Arredi" disponibile al seguente indirizzo: <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/dettaglioCategoriaTile.html?idCategoria=9bb871f607f876d9>

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Il Dirigente dell'Area Tecnica Edilizia e Sostenibilità

(Firmato digitalmente, arch. Francesco Mancini)

L'Impresa _____

Il legale rappresentante

(Firmato digitalmente, sig. _____)